



**A. D'ADDA, *Le obbligazioni plurisoggettive*, Giuffrè, Milano, 2019**

A proposito di un libro sulle obbligazioni plurisoggettive

1. – Mi trovo qui con sentimenti misti. Da un lato un sentimento di piacere: perché mi fa molto, molto piacere partecipare a un evento in cui si celebra la fatica scientifica di un caro amico, oltre che stimato collega, come Alessandro D'Adda. Dall'altro lato un sentimento di imbarazzo, dovuto a due ragioni.

La prima ragione – che penso di condividere con Franco Anelli – è che il libro esce come volume del Trattato Cicu – Messineo, del quale sono (siamo) condirettori. E quindi: se ne parlassimo male, sarebbe come parlare male di noi medesimi, siccome imputabili di colpa in vigilando o addirittura in eligendo; mentre se ne parlassimo bene saremmo sospettati di farlo strumentalmente, solo per salvarci da questa imputazione. Insomma, sui nostri interventi si distende minacciosa l'ombra del conflitto di interessi.

La seconda ragione di imbarazzo (che questa volta non condivido con nessuno, essendo tutta e solo di chi parla) sta nella mia incompetenza riguardo alla materia trattata dal libro, che sinceramente non ho mai studiato. Incompetenza tanto più vistoso in quanto, nell'odierno panel dei presentatori, mi trovo seduto accanto a uno studioso che è – lui sì – un vero signore e padrone della solidarietà obbligatoria, un autentico master and commander delle obbligazioni soggettivamente complesse. Parlo come ovvio di Francesco Busnelli, che non a caso troviamo, nella prima nota del primo capitolo, ad aprire l'elenco degli autori citati: giusto riconoscimento di un indiscusso primato scientifico (che tuttavia non impedisce a D'Adda di prendere qualche volta le distanze dal Maestro, così manifestando apprezzabile indipendenza di pensiero).

2. – Ciò detto, se mi si passa il giochino di parole rilevo che le obbligazioni soggettivamente complesse sono un mondo oggettivamente complesso. Complesso, e perfino un po' misterioso: sia per i singoli, specifici aspetti problematici che il tema esibisce in gran numero e che danno luogo a discussioni e controversie mai del tutto risolte; sia riguardo alla configurazione generale dell'istituto, e cioè all'identificazione dei suoi elementi costitutivi – essa pure molto discussa e molto controversa. Ora, questi elementi costitutivi sono poi gli stessi da cui dipende la perimetrazione di quella che D'A chiama “area della



solidarietà” (e quindi l’applicazione o disapplicazione della relativa disciplina): e questo ci dice che la ricostruzione concettuale della figura non è per nulla neutra rispetto alle soluzioni operative dei problemi che di volta in volta concretamente si pongono. Fra ricostruzione e soluzioni c’è di sicuro una relazione di condizionamento, ma non sempre è facile capirne la direzionalità: un certo problema pratico riceve una certa soluzione perché questa deriva deduttivamente da un certo modo di configurare in via teorica la solidarietà? Oppure, all’inverso, si parte dalle soluzioni più desiderabili dei vari problemi e quindi si afferma una certa “teoria della solidarietà” piuttosto che un’altra, in quanto è quella che permette di rivestire e legittimare quelle soluzioni nel modo più coerente e appropriato? Nulla di nuovo, però: questo è un dilemma che s’incontra mille volte quando ci si trova a scrutinare il lavoro dei giuristi.

Quale che sia la connessione, è chiaro comunque che ne esce come decisivo l’aspetto metodologico: l’identificazione delle linee di metodo secondo le quali affrontare il tema della solidarietà. E qui dico apertamente che il metodo professato e applicato da D’Adda mi piace moltissimo.

3. – Il metodo D’Adda mi piace moltissimo perché non guarda all’obbligazione solidale come a un “ente”, ma guarda – in modo che vorrei dire “laico” – alla solidarietà come a una tecnica di amministrazione dei rapporti di debito-credito, per fini e secondo criteri che dovrebbero essere di razionalità e giustizia. Molto felicemente, nell’intervento che ha preceduto questo mio, Francesco Busnelli lo definisce metodo bottom-up molto più che top-down.

È un metodo che privilegia la funzione sulla struttura. Non si perde a indagare la morfologia (tanto meno l’ontologia) dell’obbligazione solidale, e rifiuta di invischiarsi più che tanto nella “classica” alternativa fra approccio monistico (un unico rapporto obbligatorio) e approccio pluralistico (diversi rapporti obbligatori uniti in un fascio”). Anche se, dovendo a ogni costo scegliere, alla fine propende per quest’ultimo.

È un metodo che privilegia l’interesse sulla fattispecie. Non si appassiona a disegnare la fattispecie; preferisce concentrarsi sulla considerazione e sull’equilibrata selezione degli interessi in gioco. E mette al centro dei suoi ragionamenti il nesso fra due idee: da una parte l’idea di “medesima prestazione” scolpita nell’art. 1292 c.c. (l’idem debitum, che nella visione del nostro Autore fa premio sull’eadem causa obbligandi come elemento di identificazione della figura); e dall’altra parte l’idea di interesse del creditore, in cui si ravvisa la ratio di fondo della solidarietà e della presunzione di solidarietà ex art. 1294



c.c., esempio paradigmatico di scelta legislativa ispirata a favor creditoris.

Inserisco qui una considerazione di ordine generale: metodologico, o sistematico, se si vuole. Penso che occupandosi di obbligazioni solidali sia da valorizzare molto (D'Adda lo fa, ma io lo farei perfino di più) la norma che afferma la derogabilità delle regole legali, nel momento in cui afferma la prevalenza del "titolo" sulla legge quale fonte di disciplina del rapporto (ultimo inciso dell'art. 1294 c.c.).

Questo significa dare spazio all'autonomia privata. Significa che la materia della solidarietà non sottende un interesse pubblico prevalente sugli interessi privati coinvolti, bensì sottende un'esigenza di equilibrio fra gli interessi privati coinvolti. Significa che la categoria generale di riferimento cui guardare idealmente quando ci si misura con l'obbligazione solidale non è l'ordine pubblico imperativo, ma è piuttosto la buona fede nella relazione fra i protagonisti del rapporto obbligatorio (so che va sempre più di moda predicare la commistione fra i due paradigmi, e i rimedi correlati; ma io rimango tenacemente affezionato alla loro distinzione).

4. – Vedo una ricaduta particolarmente felice del metodo D'Adda nel modo in cui si affronta la questione del rapporto fra gli artt. 1292 e 2055 c.c.; fra la solidarietà che molto grossolanamente definiamo "contrattuale" e quella che con altrettanta grossolanità chiamiamo "extracontrattuale" (ma più appropriatamente dovremmo dire: fra la solidarietà quoad prestazione dovuta e la solidarietà quoad risarcimento del danno).

Riceve, e soprattutto ha ricevuto, più credito di quanto meriterebbe la tesi della disomogeneità e della divaricazione fra le due sottofigure di solidarietà, col suo corollario operativo di un allargamento francamente esagerato dell'area della solidarietà risarcitoria ex art. 2055 c.c.: allargamento promosso da un concetto di "medesimo danno" (pendant "extracontrattuale" al concetto di "medesima prestazione" dell'art. 1292 c.c., ma a differenza di questo non espressamente sostenuto dalla previsione normativa) che ne esce ampliato a dismisura. È con estrema decisione e nettezza che D'Adda contrasta questa tesi (e i suoi esiti pratici), predicando l'opposta linea della convergenza fra i due filoni della solidarietà, e la conseguente riduzione dell'area della solidarietà risarcitoria entro confini più misurati (linea e riduzione peraltro fatte proprie da recenti indirizzi giurisprudenziali che temperano gli eccessi di un passato neanche troppo lontano, e a cui giustamente l'Autore guarda con simpatia).

Trovo anche molto apprezzabile il modo in cui il libro tratta di un'altra questione più specifica, e sempre un po' misteriosa. Sì, perché nel generale mistero dell'obbligazione

## JUS CIVILE



solidale, c'è una zona che (almeno a me) è sempre parsa circondata da un mistero particolarmente fitto: la transazione su obbligazioni solidali (ma anche su crediti solidali), di cui si occupa l'art. 1304 c.c., costruito su due elementi cui non facile dare prima facie contenuti precisi. Perché da un lato può significare cose diverse quella "improduttività di effetti" cui la norma condanna la transazione nei confronti dei condebitori o concreditori non transigenti i quali "non dichiarano di volerne profittare"; mentre dall'altro lato non è neppure immediatamente chiaro che cosa significhi questo "profittare" della transazione da parte dei non transigenti. Per non dire di quel tanto di nebbia che sempre circonda la transazione "sulla quota", in cui inevitabilmente si imbattono gli avvocati coinvolti in azioni sociali di responsabilità contro amministratori o ex amministratori cui si addebita qualche malpractice a danno della società.

Ebbene trovo che su questo tema D'Adda – riprendendo peraltro riflessioni già sviluppate una dozzina di anni fa in un bell'articolo sulla Rivista di diritto privato – dica cose davvero illuminanti, in 30 preziose pagine (da 246 a 277) che ho letto con gusto e con profitto. Come del resto tutto quanto il libro. [VINCENZO ROPPO]